

## Controlli fitosanitari sugli imballaggi provenienti da USA, Canada, Cina Giappone

Con la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 12/03/01 sono state istituite delle misure provvisorie di emergenza rivolte verso il materiale da imballaggio in legno di conifere proveniente da Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti.

Tale misura drastica è stata presa per impedire il diffondersi sul territorio della Comunità europea di infestazioni di insetti tipici delle conifere, dei quali è stata accertata la presenza nei Paesi oggetto della misura restrittiva (in particolare del Nematode del pino).

La decisione della Commissione si sviluppa in due fasi:

- 1 – ciascuno stato membro deve provvedere ad una verifica ufficiale del legname di conifere sul proprio territorio per accertare l'eventuale presenza di Nematode
- 2 – i Paesi che rilevassero la presenza del Nematode devono provvedere al trattamento del legname "contaminato" per una sua messa in sicurezza

La Decisione della Commissione si applica come detto al materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname di conifere (escluso quello di Thuja L.) originario della Cina, Canada, USA e Giappone, ed è entrata in vigore a partire dal 1° Ottobre 2001. Prevede che il legname in oggetto (detto "sensibile") sia sottoposto ad uno dei seguenti processi:

- a) trattamento termico in forno di essiccazione ad una temperatura di almeno 56° per almeno 30'
- b) trattamento a pressione (impregnazione) con sostanze chimiche appropriate
- c) fumigazione con sostanza chimica appropriata

In alcuni casi il legname dovrebbe riportare una marcatura che indichi l'organismo che ha effettuato il trattamento ed il luogo.

Per l'Italia la decisione della Commissione delle Comunità Europee del 12/03/01 è stata attuata tramite il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 273 del 21/08/01 che stabilisce:

- 1- il legname "sensibile" che è immune dal nematode può essere introdotto sul territorio italiano
- 2- a partire dal 1° Ottobre 2001 il legname "sensibile" deve essere sottoposto ad uno dei trattamenti previsti dalla decisione della Commissione Europea
- 3- una serie di adempimenti a carico dei servizi fitosanitari regionali che riguardano:
  - a) la responsabilità di effettuare le verifiche al fine di controllare l'effettuazione dei trattamenti sul legname "sensibile"
  - b) l'obbligo, da parte dei servizi doganali di comunicare ai servizi fitosanitari regionali l'introduzione sul territorio nazionale di legname "sensibile"
  - c) comunicazione al servizio fitosanitario centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali delle relazioni sulle verifiche effettuate
  - d) provvedere alla distruzione del legname o a respingerlo alla frontiera nel caso accerti la non effettuazione dei trattamenti sul materiale "sensibile"

### Come rispondere alle richieste del DM 273/01

Il legname sensibile può essere introdotto nel territorio nazionale solamente in presenza del nullaosta del servizio fitosanitario regionale, subordinato alla presenza di una dichiarazione o di un marchio che attesti l'effettuazione dei trattamenti preventivi; in particolare:

#### **Imballaggi originari della Cina**

Devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario che riporti i trattamenti adottati oppure, la provenienza da regioni indenni dal Nematode. Il servizio fitosanitario regionale provvederà a verificare il certificato ed al controllo visivo del materiale in ingresso, per il rilascio del nullaosta all'importazione.

#### **Imballaggi originari dagli USA, dal Giappone o dal Canada**

Il Servizio fitosanitario regionale rilascerà il nullaosta all'importazione dopo aver verificato la presenza sugli imballi del marchio che identifichi il soggetto che ha effettuato il trattamento fitosanitario e il luogo, riservandosi la possibilità di effettuare alcuni controlli a campione.